

COMUNE DI BRONTE

Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (art. 13 della L.R. n. 10 del 30/4/91)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.69 del 2.7.2004, così come modificato con deliberazioni C.C.n.13 del 21/03/2007 e n. 44 del 14/11/2011

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Il presente regolamento sostituisce in toto i regolamenti già approvati con delibere: n. 43 del C.C. dell'11.6.92 per l'erogazione di atti patrimoniali favorevoli ai destinatari L.R. 30.4.91 n. 10 art. 13, n. 140 del Commissario Straordinario relativa alla concessione dei servizi previsti dalla L.R. 16/86 e n. 254 del C.C. del 1990 relativa al Centro ricreativo anziani.

ART. 2

Questo Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 13 della L.R. 10/91, regola la concessione di: sovvenzioni: contributi, sussidi ed ausili finanziari; disciplina: procedure, criteri e modalità per l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere e servizi; stabilisce, altresì, i criteri d'adottare per la compilazione delle graduatorie per erogare servizi ad anziani, inabili, minori e cittadini in difficoltà.

ART. 3

TIPI D'INTERVENTO

Gli interventi patrimoniali possono concretarsi in erogazione in denaro o in esecuzione di oneri finanziari per prestazioni finalizzate nell'ambito dei servizi appresso indicati: assistenza, sport, turismo e tempo libero, pubblica istruzione, attività di volontariato. Sono esclusi dal presente Regolamento gli interventi e le concessioni specificamente disciplinate da leggi di settore.

ART. 4

INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI. CRITERI E DURATA DEI BENEFICI.

- A) I beneficiari debbono essere residenti nel Comune di Bronte o ivi aventi sede legale ed operativa da almeno un anno e l'attività svolta nell'ambito comunale deve essere di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell'immagine della città.
- B) L'entità dei benefici, il numero limite dei beneficiari e la tipologia vengono stabiliti ogni anno contestualmente all'approvazione del bilancio comunale, nell'ambito della relazione programmatica allegata al bilancio.
- C) In attesa dell'approvazione del bilancio, l'assistenza economica nelle sue varie forme, ed i finanziamenti alle scuole, ed alle Associazioni Sportive possono essere erogati, nella misura di 1/12 mensile rispetto alla somma programmata nell'anno precedente.
- D) Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze al fine di ottenere quanto elencato al precedente art. 2 ed i tempi dell'istruttoria e della concessione delle sovvenzioni, dei contributi e delle richieste d'inserimento nelle varie graduatorie, variano per i singoli benefici e come tali vengono indicati appresso.
- E) Le istanze vanno indirizzate al Sindaco o all'Assessore al ramo.

TITOLO II

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

ART. 5

- A) Il Comune può concedere sovvenzioni a: enti pubblici o privati e ad organizzazioni e/o associazioni che hanno finalità assistenziali, socio-culturali, turistiche, impiego del tempo libero, società sportive, scuole ed istituti d'istruzione e cultura, al fine di assicurare lo svolgimento e/o il proseguimento della loro attività purché con finalità e interesse pubblico coerente con gli indirizzi politico-amministrativi del Comune;
- B) Agli stessi soggetti sopra esposti e per le stesse finalità possono essere concessi contributi e prestazioni finalizzate all'organizzazione ed allo svolgimento di specifiche attività, manifestazioni, convegni ed altre iniziative d'interesse pubblico.
- C) Può concedere, se richiesto, il "Patrocinio" nella fattispecie di agevolazioni consentite dalla legge in

materia di pubbliche affissioni per le manifestazioni che hanno attinenza con le finalità e con i programmi dell'Amministrazione Comunale. Onere per il richiedente è la dicitura d'apporre sui manifesti "Con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Bronte".

ART. 6

CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE

I contributi debbono essere erogati solo a quelle società che promuovono attività professionistiche e dilettantistiche a favore dei giovanissimi nel territorio Comunale che operano da almeno un anno rispetto al termine fissato per la presentazione dell'istanza e che nel loro statuto sia espressamente escluso lo scopo di lucro.

- 1) L'istanza deve pervenire compilata su modello predisposto dall'ufficio competente entro il 28 febbraio dell'anno per il quale si chiede il contributo, corredata dalla documentazione appresso indicata:
 - a) Copia atto costitutivo.
 - b) Copia statuto.
 - c) Autocertificazione a firma del presidente, legale rappresentante della società attestante che: la società ha una gestione economica finanziaria sottoposta al controllo di organi statutan; opera nel territorio da almeno un anno con attività di apprezzabile valore: dispone di adeguata attrezzatura, idonea organizzazione e sufficiente capacità finanziaria; dispone di eventuali contributi ricevuti d'altre fonti, non ha finalità di propaganda politica - partitica.
 - d) Relazione e calendario delle attività da svolgere.
 - e) Bilancio preventivo sulle attività da realizzare.
 - f) Ultimo bilancio consuntivo o analogo documento contabile da cui si possono evidenziare i movimenti finanziari relativi all'attività del richiedente;
 - g) Elenco delle strutture di cui la società ha disposto per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel proprio programma.
 - h) Elenco nominativo degli atleti che hanno partecipato in ciascuna disciplina vidimato dall'ente sportivo cui la società è affiliata.
 - i) Attestato di affiliazione all'ente sportivo o ente di promozione sportiva.
 - l) Elenco nominativo degli atleti nuovi iscritti da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, vidimato dall'ente sportivo cui la società è affiliata.

N.B. Trattandosi di società che nell'anno precedente ha beneficiato di contributo la stessa è esonerata

dalla presentazione della documentazione di cui ai punti a, b ed i.

2) L'ufficio competente, ricevute le istanze, entro sessanta giorni informa la società dell'idoneità o meno, della documentazione e dell'inserimento dell'istanza in elenco per ottenere il contributo sulla validità dei programmi presentati dalle singole associazioni.

3) L'ammontare del contributo viene determinato sulla base delle spese indicate nell'ultimo conto consuntivo e del programma dell'anno per cui si chiede il contributo, fino ad un importo massimo del 50% di esso subordinato alla disponibilità esistente in bilancio al capitolo specifico. Nel caso di esiguità di fondi, detta percentuale verrà ridotta di quanto necessario per soddisfare le richieste di tutte le società ritenute idonee.

4) L'erogazione del contributo avviene in due soluzioni, un primo acconto entro il mese di luglio dell'anno cui si riferisce la richiesta a condizione che la società entro il 28 febbraio abbia già presentato elenco nominativo degli atleti che partecipano alle attività, ed il saldo entro dicembre a presentazione del conto consuntivo e se gli obiettivi sono stati raggiunti almeno all'80%.

5) Le Associazioni devono dedicare ciascuno nelle proprie discipline sportive, due ore settimanali di allenamenti per categorie di minori, portatori di handicap ed anziani i cui nominativi saranno trasmessi dai servizi sociali ed a fine anno concludere con dei saggi.

ART. 7

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI

1) Possono essere erogati contributi per manifestazioni nel campo della cultura, del turismo e delle feste religiose ad Enti morali, parrocchie ed associazioni che operano nel settore.

2) Le domande debbono pervenire entro il 28 febbraio dell'anno per il quale si chiede il contributo alle manifestazioni da svolgere.

3) I documenti d'allegare alla domanda sono:

- copia atto costitutivo;
- copia statuto;
- autocertificazione a firma del legale rappresentante da cui si evinca che la gestione economica finanziaria è sottoposta al controllo di organi statutari, che il richiedente operi nel territorio da almeno un anno, che dispone di adeguate attrezzature, idonea organizzazione e sufficiente capacità finanziaria, e se riceve contributi da altre fonti, l'entità e la provenienza ed infine che non ha finalità di propaganda politica.

4) Relazione sulle attività da svolgere con relativa previsione di spesa.

- 5) Ultimo bilancio consuntivo od analogo documento contabile da cui si evidenziano i movimenti finanziari relativi all'attività del richiedente.
- 6) Il richiedente riceve risposta in merito all'esito dell'istanza entro 30 giorni dall'esecutività del bilancio comunale.
- 7) L'ammontare del contributo non supera il 50% della spesa prevista ed è comunque subordinato alla disponibilità esistente in bilancio al capitolo specifico. Nel caso di esiguità dei fondi detta percentuale verrà ridotta di quanto necessario per soddisfare tutte le richieste pervenute e ritenute idonee dalle apposite commissioni.
- 8) Il contributo sarà concesso entro il 31 dicembre.
- 9) Per eventuali manifestazioni non inserite nel programma allegato all'istanza di contributo, può venire erogato un contributo forfettario a consuntivo, debitamente documentato, della manifestazione stessa ed in rapporto all'importanza.

ART. 8

ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE

- 1) Possono essere elargiti contributi diretti alla costruzione o alla conservazione di luoghi aperti ai culto e di strutture annesse , di carattere socio educativo e di aggregazione giovanile.
- 2) Le istanze dovranno pervenire entro il 28 febbraio, con le stesse modalità descritte all'art. 7. L'entità del contributo viene stabilito nell'ambito del bilancio comunale. L'erogazione del contributo viene concesso con le stesse modalità di cui all'art. 7 punto 8.

TITOLO III

ART. 9

CONTRIBUTI NEL SETTORE SCOLASTICO

- a) ogni anno possono venire erogati dalle somme stanziare in bilancio per l'assistenza scolastica contributi a tutte le scuole pubbliche che operano nel territorio di Bronte, al fine di concorrere al perseguimento dell'obiettivo dell'autonomia organizzativa didattica e finanziaria ed al miglioramento dell'offerta formativa delle scuole pubbliche.
- b) L'entità del finanziamento da assegnare alle varie scuole in proporzione al numero degli alunni e delle aule speciali e dei laboratori esistenti e funzionanti in ciascuna Istituzione, viene stabilito annualmente nella relazione programmatica di cui al precedente art. 4 lett. B.
- c) Non appena il bilancio viene approvato entro i 30 gg. successivi viene erogata somma a copertura

del finanziamento stanziato per l'anno;

- d) I finanziamenti di cui al precedente punto debbono essere iscritti nei rispettivi bilanci delle istituzioni scolastiche utilizzati autonomamente da ciascuna istituzione nel rispetto delle norme finanziarie che regolano la contabilità delle istituzioni scolastiche;
- e) Le istituzioni possono utilizzare e rendicontare il finanziamento concesso entro e non oltre il 31 agosto dell'esercizio finanziario successivo a quello di concessione. La mancata rendicontazione entro la predetta data e l'utilizzo delle somme in difformità al presente regolamento comporterà l'immediata restituzione delle somme da parte dell'ente scolastico beneficiario;
- f) Al rendiconto dovrà essere allegata solo la seguente documentazione:
 - 1) Copia della/e delibera/e del Consiglio d'istituto di utilizzo del contributo.
 - 2) Copia delle fatture quietanzate con attestazione di congruità da parte dei dirigenti scolastici.
 - 3) Rendiconto analitico con descrizione sintetica dell'acquisto, numero e data delle fatture, denominazione del fornitore, importo della fornitura o servizio, totale delle somme utilizzate.
L'eventuale importo residuo sarà considerato come anticipazione per l'anno successivo.
- g) L'Amministrazione Comunale, al fine di perseguire il miglioramento dell'offerta formativa e/o la lotta alla dispersione scolastica, può stipulare per la realizzazione di particolari progetti formativi convenzioni con le Istituzioni Scolastiche.
- h) Le Istituzioni scolastiche entro il 30 giugno potranno altresì presentare appositi piani di investimento in conto capitale, per l'acquisto di particolari attrezzature o per l'allestimento di aule speciali e di laboratorio. L'assessore alla P.I. entro i successivi 60 giorni sulla base dei piani presentati dalle Istituzioni scolastiche e della relazione del Capo Settore proporrà la quantificazione del capitolo del bilancio comunale dell'esercizio finanziario successivo. Anche tali finanziamenti devono sottostare alle disposizioni del presente regolamento.
- i) Nel rispetto dei tempi di cui alla precedente lettera "b" del presente articolo si assegnano alle Istituzioni Scolastiche i finanziamenti del minuto mantenimento, delle spese per acquisto di materiale di pulizia se previste per legge e per l'acquisto di materiale audio-visivo nonché per modesti rinnovi di materiale tecnico-didattico.
- l) Il Comune si riserva, ove necessario, qualsiasi intervento autonomo diretto a garantire i servizi, i lavori o gli investimenti che per legge deve fornire alle scuole. Sono fatte salve comunque le competenze dirette a carico del Comune.

ART. 9 BIS

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO E MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA SCOLASTICA.

A) AI fine di fornire agli studenti, anche frequentanti le scuole private assistiti dai servizi sociali, residenti nel Comune di Bronte che frequentano la scuola dell'obbligo nel Comune ed appartenenti a nuclei familiari bisognosi, beni idonei a sostenere gli stessi in ogni situazione di svantaggio economico, il Comune può erogare contributi alla famiglia.

B) Le famiglie in stato di bisogno dovranno inoltrare istanza sugli appositi modelli predisposti dell'Ufficio di servizio sociale, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il servizio sociale in presenza di più domande procederà a redigere una graduatoria tenuto conto dell'ISEE, (indice della situazione economica equivalente determinata con i criteri fissati dal D.L.vo n. 109 del 31/3/98 e successive modificazioni).

Per tali prestazioni la pensione sociale o l'assegno sociale, l'indennità per autonomia, per disabilità totale o parziale deve essere considerata al fine della compilazione della graduatoria. IL nucleo che usufruisce di queste ultime indennità verrà inserito nella graduatoria in ordine successivo rispetto a quelli che non ne beneficiano.

C) Il nucleo per potere accedere al beneficio (acquisto blocchetti, buoni mensa, occhiali, materiale di cancelleria etc..) deve essere titolare di un'I.S.E. (indice situazione economica, determinata con i criteri fissati dal D.L.vo n. 109 del 31/03/1998, e successive modificazioni) non superiore ad € 5.000,00 aggiornato annualmente al tasso d'inflazione.

D) La somma da prevedere per tale intervento viene stabilita annualmente nella relazione programmatica.

E) L'Amministrazione Comunale attribuisce annualmente delle borse di studio da assegnare a studenti meritevoli a titolo d'incentivo la prosecuzione dell'iter scolastico dopo il conseguimento della scuola dell'obbligo e delle scuole superiori a studenti residenti e domiciliati a Bronte da almeno due anni che hanno concluso l'anno scolastico con un giudizio di "Ottimo"

F) L'entità ed il numero delle borse di studio da erogare verrà stabilita annualmente nel programma di cui all'art. 4 del presente regolamento. Gli studenti beneficiari saranno segnalati dai Dirigenti Scolastici.

TITOLO IV

BENEFICI ASSISTENZIALI

ART. 10

ENTI ED ASSOCIAZIONI

- 1) Possono essere erogati contributi ad Enti morali pubblici e privati ad associazioni di volontariato operanti nel Comune per il perseguimento dei propri scopi istituzionali da almeno un anno.
- 2) Le domande debbono pervenire con le stesse modalità di cui all'art. 7.
- 3) Il contributo viene concesso a giudizio della G.M, la quale tiene conto del numero dei soggetti assistiti e del tipo di utenza (anziani, minori, handicappati, tossicodipendenti), delle attività svolte dai richiedenti e dai risultati ottenuti.
- 4) Il contributo viene erogato in una unica soluzione entro dicembre dell'anno per il quale viene chiesto, tenuto conto delle somme previste nella relazione programmatica.

ART. 11

SOGGETTI IN CONDIZIONI DI BISOGNO

Possono essere concessi contributi per assistenza economica temporanea finalizzata, abitativa e straordinaria a favore di persone singole o nuclei familiari residenti nel Comune da almeno un anno.

Eccezionalmente possono essere concessi degli interventi di assistenza economica ai soggetti temporaneamente presenti nel territorio comunale anche se stranieri.

A) Assistenza economica straordinaria:

Essa rappresenta un intervento economico "*una tantum*" rivolto a soggetti e/o nuclei in condizioni di disagio derivato da:

a) decesso di un congiunto unico percettore di reddito, fatto delittuoso rilevante, malattia grave, e/o intervento chirurgico che comportino spese **particolarmente costose** (*) non coperte dal Sistema Sanitario Regionale o d'Assicurazione, protesi e/o terapie costose e prolungate non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o d'Assicurazione.

b) Improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo - sfratto esecutivo non per morosità, ordinanza di

sgombero, dimissione dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria, grave handicap fisico accompagnato da condizioni d'insufficienza economica e dalla mancanza di altre forme di assistenza costituzionale;

c) Improvvisa perdita, causa eventi calamitosi, di mezzi di sostentamento in lavoratori autonomi non coperti da polizze assicurative e/o altra emergenza sociale.

Possono presentare istanza di contributo straordinario i nuclei con ISE (indicatore situazione economica determinata ai sensi del D.L.vo 109 del 31/03/1998 e successive modifiche) non superiore ad **€ 20.000,00 (*)** per tutti i casi che riguardano la salute della persona e non superiore a **€ 10.000,00** (*) per tutti gli altrui casi.

Tali limiti dovranno essere annualmente aggiornati secondo gli indici ISTAT.

In presenza di più domande viene compilata una graduatoria di tutte le istanze pervenute nel mese tenendo conto dell'ISEE (Indice Situazione Economica Equivalente).

Le domande debbono pervenire sugli appositi modelli predisposti dall'ufficio competente.

Il contributo viene erogato, se il richiedente ne ha i requisiti, entro sessanta giorni dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda se il bilancio comunale è operativo.

* Emendamenti approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 1/7/2004.

B) Assistenza economica straordinaria urgente o di emergenza

Per fare fronte ad esigenze di particolare emergenza, con determina dirigenziale, su richiesta dell'interessato debitamente verificata dall'Ufficio Servizi Sociali, o a seguito di specifica proposta di tale Ufficio o di struttura pubblica competente in materia, può essere disposta l'erogazione di un contributo straordinario entro il limite di €300,00 in relazione al motivo del bisogno, il cui fondo deve essere previsto in bilancio ad apposito capitolo.

C) Contributo straordinario sulle spese funerarie per gli indigenti

Nel caso in cui presso strutture pubbliche o private o presso abitazioni ubicate nel territorio comunale decedono soggetti indigenti privi di assistenza familiare o appartenenti a nuclei familiari che versano in condizioni economiche disastrose, tali da non essere in grado di sostenere le spese funerarie, l'Amministrazione Comunale se ne addossa le spese dell'acquisto della cassa funebre di tipo economico e del trasporto della salma dal luogo del decesso al cimitero comunale.

Per tale motivo, non appena è operativo il bilancio, viene esperita una trattativa privata, invitando le

ditte di pompe funebri esistenti in loco e se ne stipula la convenzione.

Il trattamento e le modalità assistenziali descritti ai precedenti commi si applicano a prescindere dallo stato di disagio economico, in caso di decesso, nell'ambito del territorio comunale di soggetti totalmente abbandonati anche non residenti o domiciliati nel Comune quando, da parte della struttura ospedaliera presso cui avviene il decesso o da parte del servizio comunale di assistenza sociale, venga comunicata l'evenienza di cui sopra unitamente all'attestazione che il soggetto, prima di morire, non ha fornito elementi informativi in ordine a parenti tenuti all'assistenza ne ha costituito un fondo spese per fare fronte agli oneri funerari.

L'intervento in merito viene attuato con determina dirigenziale, prelevando la somma dall'apposito capitolo.

D) Assistenza economica finalizzata in cambio di attività socialmente utili

- 1) La somma da destinare per tale finalità viene stabilita nella relazione programmatica di cui all'art. 4 lett.B.
- 2) Possono accedere quei nuclei che non possiedono alcuna casa di abitazione o ne possiedono una di modeste condizioni, e hanno un' ISE inferiore al minimo vitale (Nella determinazione del minimo vitale si terrà conto dell'indennità d'invalidità civile, dell'indennità di accompagnamento e qualsiasi altro tipo d'indennità o emolumenti).

Il minimo vitale viene determinato secondo la tabella appresso indicata:

- capo famiglia 75% della quota base;
- coniuge a carico 25% della quota base;
- familiare a carico in età compresa da 0 a 14 anni 35% della quota base;
- familiare a carico in età superiore a 14 anni 15% della quota base;

La quota base è data annualmente dall'equivalente dell'importo minimo della pensione INPS dei lavoratori dipendenti.

- 3) La domanda, salvi casi eccezionali, deve essere compilata dal capo famiglia sul modello predisposto dall'ufficio competente, corredato da attestazione ISEE e fotocopia della carta d'identità. Il periodo di presentazione va dal 10 Gennaio al 10 Ottobre di ogni anno. L'ufficio sociale amministrativo, verifica la composizione anagrafica del nucleo. L'accertamento e la verifica dei bisogni assistenziali competono al servizio sociale comunale, che ne propone l'intervento.
- 4) Il soggetto richiedente o uno dei maggiorenni componenti il nucleo, viene impegnato in lavori di

pubblica utilità (pulizia e lavori di tinteggiatura degli edifici pubblici, scuole, uffici comunali, manutenzione del verde pubblico, assistenza sugli scuolabus, etc.) attraverso progetti personalizzati e sulla base di una graduatoria da redigere secondo i criteri appresso indicati. Non è soggetto a prestare attività lavorativa quell'assistito unico componente il nucleo familiare che per età e condizioni fisiche non è idoneo, in tal caso si ricorre all'erogazione di un contributo straordinario.

Criteria per la compilazione della graduatoria:

- Soggetti con problematiche legati alla tossicodipendenza, alcolismo, o con disabilità lievi seguiti dai servizi socio-sanitari territoriali e comunque muniti di apposita certificazione di idoneità sanitariapunti 7
- Ragazze madri.....punti 7
- Nuclei familiari con almeno un figlio minore.....punti 6
- Per ogni minore, oltre il primo, presente nel nucleo..... .punti 2
- Per ogni soggetto disoccupato presente nel nucleo.....punti 5
- Soggetti separati, divorziati e vedovi non risposati.....punti 3
- Soggetti titolari di contratti di locazione.....punti 2
- Nuclei familiari con un soggetto portatore di handicap grave.....punti 6

A parità di punteggio la graduatoria terrà conto dell'I.S.E.E.

5) La graduatoria, stilata tra tutte le domande pervenute nell'arco di un mese viene approvata con D. D. entro il mese successivo alla presentazione ed aggiornata mensilmente con le domande pervenute negli altri mesi.

Il nucleo che non dovesse rientrare in assistenza nel mese di riferimento, perché il numero mensile degli assistiti è saturo concorrerà nella graduatoria del mese successivo.

6) Al soggetto inserito in "assistenza temporanea finalizzata" viene erogato un contributo mensile

di €350,00 per l'attività lavorativa che dovrà prestare per due ore giornaliere, per cinque giorni la settimana e per un massimo di due turni non continuativi di tre mesi ciascuno

Il nucleo che entra in "assistenza temporanea finalizzata" non potrà più ripresentare istanza nello stesso anno.

Tra l'Amministrazione comunale e il personale da avviare al servizio non si viene ad instaurare alcun rapporto di subordinazione di impiego: i soggetti interessati dovranno stipulare con questo Comune un apposito protocollo - disciplinare, come contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 del c.d. avente per oggetto "prestazioni lavorative a favore della P.A. che non sono soggette a I.V.A. in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma di assistenza".

Questo Comune dovrà stipulare a favore dei soggetti impiegati idonea polizza assicurativa infortuni presso l'INAIL, oltre, se ritenuta necessaria, la polizza di responsabilità civile verso terzi per l'attività espletata;

Il Dirigente dei servizi sociali dovrà porre in essere gli atti gestionali (determina di approvazione graduatoria ed avviamento attività con relativo impegno di spesa, raccolta istanza, individuazione soggetti attraverso il servizio sociale etc.).

7) Attività di verifica:

In base alle attività svolte gli uffici competenti sono i depositari del calendario di servizio e del registro delle presenze, le assenze vanno recuperate. Gli uffici competenti sono incaricati alla verifica dell'attività lavorativa resa dall'assistito.

Riunioni operative vengono organizzate tra gli operatori del Comune e gli avviati al rapporto di assistenza economica finalizzata al fine di dare programmi sempre più qualificati e meglio rispondenti ai bisogni di ciascun cittadino.

E) Assistenza abitativa

L'intervento si concretizza in tre soluzioni:

- 1) Contributo per pagamento canone di locazione; il canone deve essere quello definito dalle normative vigenti in materia, il limite massimo dell'intervento viene annualmente stabilito dal programma di cui all'art. 4 lettera B. Il contributo mensile del canone da erogare deve essere pagato al proprietario dell'immobile locato;
- 2) Contributo per spese di luce e riscaldamento, nel limite annualmente stabilito come sopra;
- 3) Contributo per provvedere ad urgenti riparazioni (infiltrazioni d'acqua e sistemazione servizio

igienico) nella misura massima equivalente al contributo di un anno di locazione a quei nuclei che possiedono la sola casa di abitazione rispondente al minimo di abitabilità richiesto dal regolamento edilizio comunale e che per particolari situazioni socio economiche non sono in grado di realizzarle. Il Comune, volendo, può anche intervenire con i propri operai.

Possono accedere all'assistenza abitativa nelle forme sopracitate quei nuclei residenti da almeno un anno con un'I.S.E. che non supera il minimo vitale e non possiedono beni immobili.

Le domande vanno presentate su appositi modelli predisposti dall'ufficio competente, corredate di copia del contratto di locazione registrato. I beneficiari di cui al punto 1 e 3 debbono prestare in cambio attività lavorativa con le stesse modalità di coloro che usufruiscono dell'assistenza economica finalizzata.

F) Assistenza economica finalizzata a famiglie di detenuti

Viene erogata con le stesse modalità già espresse per l'assistenza economica finalizzata previste al punto D.

G) Assistenza post-penitenziaria

Si concretizza nell'assistenza economica finalizzata nelle stesse modalità espresse precedentemente all'apposito punto D .

H) Fornitura di generi di prima necessità

Su proposta del Servizio Sociale e qualora sia ritenuta la soluzione migliore per garantire al nucleo familiare il necessario, si provvederà alla fornitura di generi alimentari di prima necessità in sostituzione totale o parziale delle forme di assistenza economica.

La fornitura di detti prodotti viene ordinata a ditte locali prescelte tramite il criterio del maggior vantaggio offerto. Il relativo ragguglio economico può essere acquisito nel rispetto delle disposizioni di leggi vigenti in materia di fornitura di beni. La fornitura di beni va ordinata alla ditta aggiudicataria tramite buoni da staccarsi da un registro a doppia copia firmati dal responsabile del servizio competente per materia in esecuzione del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento assistenziale. Ciascun buono deve indicare gli estremi del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento in materia, la ditta incaricata della fornitura, le generalità del beneficiario, la specificazione del capitolo del PEG su cui grava la relativa spesa. La ditta prescelta, ad avvenuta consegna del materiale indicato nel buono, trattiene quest'ultimo, sottoscritto dal beneficiario a conferma della merce ricevuta, per allegarlo alla fattura che emetterà all'Ente a fine mese cui si riferisce il periodo di assistenza.

I beneficiari di tale intervento dovranno prestare l'attività lavorativa così come previsto per l'assistenza economica finalizzata di cui al punto D.

I) Contributo su farmaci non mutuabili non coperti dal SSN.

Possono accedere a tale contributo per spese farmaceutiche e sanitari e non coperte dal SSN. i cittadini che hanno un'ISEE non superiore ad euro 7.500,00, delle domande pervenute sarà stilata una graduatoria in ordine ISEE ed il contributo erogato nella misura del 50% della spesa sostenuta e comunque non superiore ad euro 250,00 fino ad esaurimento della somma stanziata in bilancio. Il contributo è annuale e viene erogato nella misura del 50% delle spese sostenute e, comunque fino a un massimo di €250,00 previa presentazione di scontrini fiscali.

Le domande devono essere presentate dall'1 al 15 Luglio di ogni anno su modelli predisposti dall'ufficio competente, corredate dalla attestazione ISEE, . Di tutte le domande pervenute viene stilata una graduatoria in base all'ISEE. L'atto deliberativo, relativo agli aventi diritto al contributo secondo l'ammontare stabilito dal programma annuale, viene approvato entro dicembre.

L) Assistenza alle gestanti nubili e alle ragazze madri e ai loro figli.

1) Dopo la nascita del bimbo il nucleo che non raggiunge il minimo vitale viene concesso un contributo straordinario nei limiti stabiliti nella relazione programmatica.

M) Assistenza ex ENAOLI. ANMIL ed INAIL

Viene erogata con le stesse modalità già espresse per l'assistenza economica finalizzata di cui al punto D. In presenza di nucleo con minori di età inferiore a tre anni, l'assistenza viene concessa con le stesse modalità espresse per le ragazze madri, di cui alla precedente lettera 'L', salvo ulteriori disposizioni di legge per le categorie in oggetto da parte degli organi competenti.

ART.12

SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA INTEGRATIVA PER NUCLEI CON MINORI.

DISABILI. ANZIANI A RISCHIO DI ISTITUZIONALIZZAZIONE O DIMESSI DA STRUTTURE

RESIDENZIALI

1) Allo scopo di favorire la permanenza, ed eventualmente il rientro, di minori, disabili e anziani nella propria famiglia o comunque in altro idoneo nucleo familiare, evitando forme di istituzionalizzazione e riconoscendo alla famiglia stessa un ruolo centrale, l'Amministrazione Comunale può dare corso ad interventi di assistenza economica integrativa in favore di nuclei familiari nel cui ambito si registri la presenza di minori, di disabili, di anziani a rischio di istituzionalizzazione o di soggetti dimessi da strutture residenziali.

- 2) Nell'ambito previsionale di cui al precedente comma, può essere erogato un contributo integrativo del reddito familiare nella misura annualmente stabilita dall'Amministrazione Comunale, contestualmente all'approvazione della relazione programmatica. L'intervento contributivo, a seguito di motivata proposta del servizio sociale comunale, può essere concesso anche sotto forma di assegno personale all'anziano, minore o disabile ospitato in seno alla famiglia.
- 3) Qualora all'interno di uno stesso nucleo familiare siano presenti due o più soggetti a rischio di istituzionalizzazione o già destituzionalizzati, il contributo giornaliero non potrà comunque superare il 50% della misura indicata al precedente comma per ogni unità oltre la prima.
- 4) Possono chiedere l'ammissione al servizio, previa opportuna istanza corredata da attestazione ISEE e fotocopia carta d'identità, i cittadini familiari residenti nel Comune da almeno un anno il cui reddito complessivo non sia superiore all'importo corrispondente una volta e mezzo del minimo vitale e che siano componenti di un nucleo familiare all'interno del quale vivano soggetti anziani, minori, inabili a rischio di istituzionalizzazione o rientrati in famiglia dopo un periodo di istituzionalizzazione medio-lungo.
- 5) L'istanza, nel caso in cui sia conseguente a destituzionalizzazione, deve essere presentata entro e non oltre due mesi dalla data delle avvenute dimissioni.
- 6) L'ammissione al servizio viene proposta dal servizio sociale comunale il quale, con un progetto di intervento personalizzato, in relazione alla situazione complessiva, del nucleo familiare, individua: l'ammontare del contributo da concedere la cui entità non può superare il 50% della retta sociale che viene erogata agli enti residenziali, diminuita del 50% del reddito dell'assistito la durata dell'ammissione al beneficio e l'eventuale inserimento in altri servizi integrativi (centri diurni - corsi di formazione), fatta salva la possibilità di concedere l'assegno personale previsto dal 2° comma del presente articolo.
- 7) Il servizio sociale territoriale verificherà l'andamento del progetto e relazionerà trimestralmente all'Ufficio Servizi Sociali. E' facoltà del servizio sociale proporre motivatamente, in qualsiasi momento, la sospensione del beneficio, qualora non vengano rispettati dall'utente e/o dai familiari le indicazioni previste nel piano d'intervento o quando siano venute meno le condizioni che avevano determinato l'ammissione al beneficio stesso.
- 8) Il contributo di assistenza economica integrativa per minori, disabili, anziani a rischio di istituzionalizzazione o destituzionalizzati, è alternativo ad ogni altra forma di assistenza

economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata nel presente regolamento.

ART.13

RIFERIMENTI NELL'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVENIENZE ECONOMICHE DI TIPO ASSISTENZIALE

- 1) I dati anagrafici dei soggetti cui sono stati concessi contributi e provvidenze economiche, secondo le previsioni normative del presente regolamento, saranno riportati nell'albo comunale prescritto dall'art. 22 della legge 412/1991.
- 2) L'albo di cui al precedente comma è riferito all'annualità dell'esercizio finanziario e deve essere aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno.
- 3) Nel contesto dell'albo, oltre alle generalità dei soggetti assistiti, saranno specificati i seguenti elementi:
 - codice fiscale dei soggetti stessi;
 - finalità del contributo;
 - entità del contributo o dell'intervento assistenziale;
 - disposizione legislativa e/o regolamentare in base alla quale è stato concesso il contributo.
- 4) Estremi del provvedimento con cui è Stato disposto l'intervento contributo/assistenziale.
- 5) Gli adempimenti d'ufficio occorrenti per la predisposizione e per l'aggiornamento dell'albo, limitatamente agli interventi contributivi socio-assistenziali, competono al responsabile del relativo servizio che è tenuto a trasmettere i dati di sua competenza all'ufficio cui risulta demandata la definizione dell'albo nel suo complesso, salva restando la possibilità di provvedere di concerto.
- 6) L'albo sarà depositato presso l'ufficio dei servizi socio-assistenziali dalla data di predisposizione o di aggiornamento e fino al 31 dicembre di ogni anno, a libera visione di chiunque possa averne interesse; tale deposito sarà reso noto con apposito avviso da affiggere all'albo comunale per trenta giorni consecutivi.

ART. 14

A) Azione di rivalsa

- 1) La spesa sostenuta dal Comune per gli interventi assistenziali (contributo straordinario sulle spese funerarie) sarà oggetto di richiesta di rimborso nei confronti dei soggetti obbligati per legge agli alimenti ai sensi dell'art 433 del C.C. aventi un'ISE superiore al triplo della fascia esente ai fini

IRPEF.

- 2) Al fine di conseguire il recupero delle spese sostenute bisogna attivare l'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 68 della L.R.22/86 nel caso d'infruttuosità della richiesta di rimborso.
- 3) L'azione di rivalsa viene attivata con carattere di precedenza nei confronti dei soggetti obbligati per legge che risiedono in Italia.
- 4) Se dovesse risultare vano, si passa a quelli che risiedono all'estero, nell'osservanza delle formalità procedurali previste dagli accordi internazionali ratificati con legge dello Stato.

C) Documenti per l'individuazione dei soggetti obbligati per legge agli alimenti

L'Ufficio Assistenza deve provvedere ad acquisire la documentazione appresso segnata: tramite autocertificazione del richiedente.

- Residenza anagrafica dei parenti non conviventi con l'utente ma tenuto all'erogazione degli alimenti;
- eventuali atti contrattuali od obbligazioni, giuridicamente e fiscalmente regolari, da cui risulti che i soggetti obbligati hanno stabilito modalità di esecuzione degli oneri incombenti sugli stessi soggetti obbligati anche in difformità all'ordine previsto dall'art.433 dei C.C.;
- Attestazione ISEE del nucleo.

L'azione di rivalsa viene intrapresa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; se i soggetti interessati non rispondono all'invito dei rimborso, gli atti vengono trasmessi all'autorità giudiziaria competente entro un anno dall'avviso fatto recapitare per posta.

D) Disciplina accertamenti e rimborso contributi indebitamente riscossi.

A fine anno l'Ufficio Sociale Amministrativo provvede, alla presenza del Dirigente dell'Area e dell'Assessore al ramo, a sorteggiare il 30 % di tutte le istanze esitate positivamente ed a trasmettere le stesse al locale Comando di Brigata della Guardia di Finanza per i controlli sulle attestazioni I.S.E.E. prodotte dai richiedenti. Se dagli accertamenti dovesse risultare che i beneficiari hanno riscosso i contributi rendendo false dichiarazioni, essi sono tenuti a rimborsare quanto ricevuto in un'unica soluzione e con effetto immediato, con le conseguenziali responsabilità di carattere penale.

ART. 15

INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI, MINORI ED HANDICAPPATI GRAVI L.R.16/186. **PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE AI SERVIZI E CRITERI DI INSERIMENTO NELLE** **RISPETTIVE GRADUATORIE.**

- a) Per tutti gli interventi sociali da realizzare nell'anno, si rimanda alla relazione programmatica che viene allegata annualmente al bilancio.
- b) L'ammissione gratuita e l'eventuale quota di partecipazione ai vari servizi è quella determinata, dalla normativa vigente in materia.
- c) L'accesso a determinati servizi è regolato dalla compilazione di relativa graduatoria secondo criteri appresso indicati.
- d) L'accertamento della condizione economica del soggetto richiedente e del nucleo familiare è attuato con le modalità di cui al D.L.vo 109/98 come regolamentato dalla D.P.C.M. n. 221 del 1999 e successive modifiche.

A) Ricoveri anziani ed inabili

Per il numero limite di assistiti all'anno, vedesi quanto detto alla lettera 'a' del presente articolo, per la gratuità o compartecipazione vedesi quanto appresso indicato:

- 1) Per i soggetti da inserire in strutture residenziali (ricovero intero o diurno) nella valutazione della condizione economica (ISE) essi costituiscono nucleo familiare autonomo e per essi va considerato ogni tipo di emolumenti percepiti ivi compresa l'indennità di accompagnamento ancorché non aventi natura di reddito ai fini IRPEF.
- 2) Per i titolari di sola pensione sociale od assegno sociale ovvero di solo reddito minimo per disabilità totale o parziale la compartecipazione è in misura pari ad 1/3 degli emolumenti goduti ovvero ad 1/2 se totalmente non autosufficiente .
- 3) Per i titolari di pensione di vecchiaia, anzianità integrata al minimo o in condizioni economiche non eccedente l'importo del trattamento minimo della pensione INPS per i lavoratori dipendenti la compartecipazione è pari al 50% dell'ISE se autosufficiente o al 70%, se totalmente non autosufficienti.
- 4) Per i titolari di I.S.E. superiore al limite di cui al superiore punto 3 l'ulteriore quota di compartecipazione al costo del servizio per la parte eccedente è fissata al 70% e fino alla concorrenza del costo del servizio sociale.
- 5) Per tale servizio residenziale gli obbligati per legge (art. 433 del C.C.) la cui ISE superi il triplo

della fascia esente ai fini IRPEF sono chiamati ad integrare la quota di compartecipazione versata dall'utente fino alla copertura del 50% del costo servizio se autosufficienti ovvero al 70% se totalmente non autosufficienti.

- 6) La domanda va inoltrata su appositi modelli predisposti dal Servizio Sociale e corredata da ogni notizia utile per il reperimento di eventuali obbligati per legge.
- 7) Il Comune paga l'intero costo della retta all'Ente assistenziale che ospita l'assistito salvo specifici accordi stipulati con l'Ente o nuove normative legislative.
- 8) La quota annuale di partecipazione che l'assistito deve versare viene determinata dalla pensione percepita nell'anno di assistenza e rilevata dall'attestazione dell'Ente erogatore più l'eventuale reddito degli immobili.
- 9) Il ricovero viene disposto presso l'Ente con il quale il Comune ha sottoscritto regolare convenzione.
- 10) Dovendo ricorrere alla compilazione di una graduatoria, la stessa va compilata secondo il punteggio appresso indicato ed ha validità fino ad esaurimento; a parità di punteggio ha la precedenza il più grande di età:
 - *punti 20*: a colui il quale è solo percettore di pensione sociale o d'invalidità e con nessun parente in grado di provvedere, e senza casa di abitazione.
 - *punti 19*: al percettore di pensione sociale o d'invalidità con la casa di abitazione e con nessun parente.
 - *punti 18* al solo percettore di pensione pari al trattamento pensionistico minimo dei lavoratori dipendenti, con nessun familiare in grado di provvedere e senza casa di abitazione.
 - *punti 17*: al percettore di pensione pari al trattamento minimo dei lavoratori dipendenti o autonomi, con la casa di abitazione e con nessun parente in grado di partecipare al costo.
 - *punti 0. 50* in aggiunta al punteggio che va dal 19° al 17° ai possessori di casa che si dichiarano disposti a cedere l'immobile in locazione al Comune, nel rispetto delle normative vigenti in materia, al fine di permettere all'Ente Comunale di utilizzarla per alloggiare famiglie indigenti.
- 11) Il richiedente, per essere assistito, deve risultare nullatenente da almeno tre anni, fatta eccezione per la casa di abitazione.

B) Assistenza domiciliare agli anziani e telesoccorso:

- 1) Gli anziani già in assistenza continuano ad esserlo finchè il Servizio Sociale ne riscontra la necessità e compatibilmente con i fondi stanziati annualmente in bilancio;
- 2) Coloro i quali desiderano entrare in assistenza debbono presentare istanze annualmente dal 15 al 30 Maggio;
- 3) Delle domande pervenute eseguita l'indagine sociale, viene stilata una graduatoria con in seguenti criteri: Punti 20 se anziano solo e con nessun figlio a Bronte, i punti 20 vanno diminuiti di una unità per ogni figlio residente in loco; Punti 18 se anziano con coniuge autosufficiente e con nessun figlio a Bronte, i 18 punti vanno diminuiti di una unità per ogni figlio residente in loco; Punti 20, 18 o 16 se il disagio socio-familiare riscontrato dall'Assistente Sociale è "gravissimo" o "grave" "medio grave"; A parità di punteggio si tiene conto dell'I.S.E.E. e dell'indennità di accompagnamento.
- 4) La graduatoria annualmente approvata con determina dirigenziale entro il 30 Settembre è valida dall'1 Ottobre al 30 Settembre dell'anno successivo, e verrà utilizzata ogni qualvolta si viene a liberare un posto. Il responsabile del procedimento comunicherà il nominativo dell'anziano d'assistere all'ENTE gestore del servizio. Coloro i quali durante il periodo di validità della graduatoria non entrano in assistenza possono ripresentare istanza, nel periodo sopra citato, per concorrere nella nuova graduatoria.
- 5) Gli anziani che non sono in assistenza e che necessitano di trasporto c/o centri riabilitativi o assistenza infermieristica o servizio di tregua (quest'ultimo erogato dal Servizio Civile Volontario) possono presentare istanza ogni qualvolta se ne presenta la necessità;
- 6) In caso di emergenza, segnalata ai Servizi Sociali, ed accertate dall'Assistente Sociale, l'intervento sarà erogato tempestivamente sospendendo il nucleo già in assistenza ritenuto meno bisognoso al momento, e sarà limitato al superamento dell'emergenza;
- 7) L'accesso è gratuito per quegli anziani la cui I.S.E. non supera l'importo annuo del trattamento minimo di pensione INPS per lavoratori dipendenti maggiorata del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare. Del 100% nel caso di due o più componenti, dell'ulteriore 35% per ogni componente minore o adulto oltre il secondo.
- 8) L'accesso prevede la compartecipazione al costo del servizio in misura pari al 5% per ogni €516,46 superiore al limite per la gratuità come sopra stabilito.
- 9) L'anziano le cui condizioni di salute sono giudicate "gravissime" dalla commissione preposta al rilascio della certificazione ai sensi della L. 104/92, nella valutazione della condizione economica (I.S.E.) esso costituisce nucleo familiare autonomo.

10) I sopra elencati limiti di reddito sono validi fino a nuove disposizioni legislative.

C) Soggiorni climatici ed attività ricreative degli anziani:

1) Per il numero limite dei partecipanti al soggiorno, vedesi quanto detto alle lettere 'a' del presente art.

15. Per la compartecipazione al costo vedesi quanto detto per l'assistenza domiciliare con l'esclusione del punto 9.

2) Le domande vanno presentate entro il trimestre antecedente la realizzazione del soggiorno.

3) Gli interessati saranno avvisati, per la presentazione dell'istanza, con manifesti.

4) Non possono presentare istanza coloro i quali hanno partecipato al soggiorno realizzato negli ultimi **due** anni, **salvo disponibilità di posti qualora non sia raggiunto il previsto numero di partecipanti (*)**.

5) Delle istanze pervenute va compilata la graduatoria applicando il sottoelencato punteggio:

a) anziano che non ha mai partecipato e facente parte di un nucleo la cui ISE è pari o inferiore alla pensione sociale punti 40.

b) anziano che non ha mai partecipato e facente parte di un nucleo la cui ISE è pari o inferiore al trattamento pensionistico minimo dei lavoratori dipendenti **punti 39**.

c) I 39 punti vanno diminuiti di una unità per ogni €516,46 oltre il limite sopra citato.

A parità di punteggio ha la precedenza il più grande di età.

6) Se a presentare istanza è una coppia di coniugi che non ha mai partecipato, il punteggio viene assegnato al marito, e la moglie in graduatoria occuperà il posto immediatamente successivo.

7) La coppia che rientra in graduatoria anche se aventi diritto all'accesso gratuito, comparteciperà al costo del servizio con una cifra di €10,00 rivalutata annualmente secondo i dati ISTAT. Invece la coppia, che supera i limiti di accesso per il servizio gratuito, pagherà individualmente la compartecipazione nei limiti stabiliti ai punti 7, 8 e 10 dell'erogazione per il servizio di assistenza domiciliare.

* Emendamento approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23/6/2004.

D) Contributo per soggiorni climatici per invalidi.

Secondo le modalità previste annualmente nel programma di cui alla lettera 'a' di quest'articolo. Le domande vanno presentate dal 15 al 30 Maggio, per la compilazione della graduatoria si applicano i criteri previsti per il soggiorno climatico anziani, con la differenza che non potranno presentare istanza coloro che hanno beneficiato del contributo negli ultimi tre anni.

E) Attività lavorativa integrativa degli anziani.

- 1) Per il numero limite di anziani da avviare e per le modalità del compenso da corrispondere, vedesi i punti di cui alla lettera 'a' del presente art. 15.
- 2) Gli interessati debbono presentare istanza per essere inseriti in graduatoria dall'1 al 15 luglio di ogni anno.
- 3) Delle istanze pervenute viene compilata la graduatoria che, ha validità annuale dall'1 Settembre al 31 Agosto dell'anno successivo.
- 4) Il punteggio da attribuire è il seguente:
 - Richiedente facente parte di un nucleo la cui ISE è pari o inferiore alla pensione sociale punti 40;
 - Richiedente facente parte di un nucleo con ISE pari al trattamento pensionistico minimo dei lavoratori dipendenti punti 39;
 - I 39 punti vanno diminuiti di una unità per ogni €516,46 oltre il limite sopra citato.
- 5) Nella valutazione della condizione economica (ISE) va considerato l'assegno sociale o la pensione sociale e ogni altro tipo di emolumento percepito dal nucleo (così come stabilito per l'assistenza economica finalizzata).
- 6) Trattandosi di coniugi che presentano istanza, solo uno dei due sarà inserito in graduatoria. Il richiedente che si attesta tra i 40 punti può essere chiamato nello stesso anno per due turni non consecutivi.
- 7) A parità di punteggio ha la precedenza il più giovane.
- 8) Tutti gli anziani assunti per due ore debbono essere assicurati su infortunio e responsabilità civile verso terzi. Non potranno accedere all'attività lavorativa chi ha compiuto i 75 anni.

F) Centro d'incontro per anziani: procedimento per l'ammissione e per la gestione.

Quanto appresso espresso sostituisce il regolamento approvato con delibera C.C. n. 254 dell'1/10/90.

- 1) Il Centro è destinato a chi ha compiuto, al momento della domanda, 55 anni se donne, 60 se uomini.
- 2) L'iscrizione è gratuita e vi accedono uomini e donne, le domande dovranno pervenire due volte l'anno nel mese di aprile e nel mese di ottobre.
- 3) Per essere ammessi bisogna inoltrare domanda al sig. Sindaco, il modello della domanda si trova

- presso il Centro stesso e, debitamente compilato, deve essere consegnato al Comune, l'Ufficio provvederà alla compilazione della tessera che sarà consegnata dal responsabile del Centro.
- 4) La tessera viene rilasciata senza limite di tempo, allo scadere del terzo anno dovrà essere chiesto il rinnovo. Essa consente la frequenza e la partecipazione alla vita del Centro; l'accesso è vietato a chi ne è sprovvisto e nessun utente potrà introdurre persone non iscritte.
 - 5) **Gli utenti sono rappresentati da un Organo Esecutivo sono rappresentati da un Organo Esecutivo composto da 5 membri, di cui uno è nominato Presidente ed ha il compito di relazionare all'Amministrazione sull'andamento del Centro e sulle proposte dell'Organo Esecutivo; l'Organo Esecutivo resta in carica per tutta la durata del mandato elettivo del Sindaco ..**
 - 6) **Le elezioni dell'Organo Esecutivo vengono fissate ogni cinque anni e devono svolgersi entro sessanta giorni dalla proclamazione del Sindaco, previa assemblea degli iscritti, durante la quale, alla presenza di un incaricato del Comune, del Sindaco o di un suo delegato, viene compilata la lista dei candidati formata da un minimo di dieci soggetti . Qualora i due terzi degli iscritti presentino formale sfiducia nei confronti dell'Organo Esecutivo si procederà, entro trenta giorni, al rinnovo dello stesso con nuove elezioni .**
 - 7) Non possono fare parte dell'Organo **Esecutivo** coloro i quali fanno parte della Commissione Consultiva degli anziani, nominata ai sensi delle LL.RR. n. 27/1990 e 30/1993, il cui Presidente o un suo delegato ha diritto di partecipare a tutte le sedute, previo invito, alle assemblee degli iscritti.
 - 8) Il Presidente dell'Organo **Esecutivo** sarà colui il quale, in sede elettorale avrà ottenuto più voti.
 - 9) **Compiti dell'Organo Esecutivo** sono:
 - a) Ritirare la tessera e di conseguenza allontanare l'utente che, con il suo comportamento scorretto, è di disturbo agli altri, dare comunicazione scritta di quanto avvenuto all'Amministrazione;
 - b) Formulare e presentare all'Amministrazione, entro il 30 ottobre di ogni anno un programma delle attività ricreative e culturali che si desiderano che vengano realizzati nell'anno successivo; il suddetto programma sarà accettato e realizzato dall'Amministrazione nei limiti delle disponibilità finanziarie;
 - c) Affidare la gestione del bar ad uno o più anziani iscritti al Centro e l'affidatario dovrà prendersi cura di aprire e chiudere il Centro, provvedere a rendicontare il contributo forfettario per acquisto di facile consumo incluso il materiale igienico e per attività ricreative realizzate e

prioritariamente concordate con l'Amministrazione.

d) Provvedere alla redazione ed approvazione del bilancio di previsione e consuntivo, con il supporto amministrativo della V[^] Area, entro il trentuno dicembre di ogni anno, prevedendo in essi tutte le attività e le spese connesse alla gestione del Centro, con l'obbligo della trasmissione dei predetti bilanci alla IV[^] Commissione Consiliare entro trenta giorni dall'approvazione degli stessi .

e) Stabilire gli orari di apertura e chiusura del Centro, anche diversi da quelli stabiliti dal successivo punto 11.

f) Prevedere per l'autogestione del Centro, delle forme di compartecipazione alle spese attraverso sponsorizzazioni e tesseramenti .

g) Prevedere forme di assicurazione a carico degli stessi .

11) Il Centro resta aperto sette ore al giorno con i seguenti orari: dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19,30 nel periodo invernale, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 nel periodo estivo.

12) Compiti del Comune sono: provvedere alla pulizia dei locali, provvedere al mantenimento del Centro approntando le spese di canone locativo, luce, riscaldamento, telefono, attività ricreative culturali, erogazione di un contributo forfetario che verrà stabilito nella relazione programmatica di cui all'art. 4 lett. B, per le spese di cui alla sopra citata lettera c.

13) Il calendario annuale del programma delle iniziative ricreative e culturali, dopo essere stato approvato dall'Amministrazione, viene affisso nella bacheca del Centro, per permettere agli interessati di prenotarsi per tempo.

14) La partecipazione del costo di eventuali escursioni sarà fissata annualmente nel programma di cui all'art. 4 lettera 'B'.

15) Nella sede del Centro deve essere compilato un registro con i nomi degli iscritti e recapito telefonico dei familiari.

16) L'Amministrazione potrà decidere di affidare il Centro in convenzione a Cooperative Sociali che proporranno di attuare i servizi previsti per il Centro diurno nelle modalità stabilite dalla L.R. 22/86.

H) Interventi per portatori di handicap, non inferiore al 75%.

Rimborso di un contributo il cui ammontare viene stabilito annualmente nella relazione programmatica

di cui all'art. 4 da erogare a coloro che si recano con il proprio mezzo presso centri riabilitativi fuori dal Comune perché non esistenti in sede.

L'importo del contributo viene erogato tenendo conto della distanza chilometrica che vi è da Bronte al Centro Riabilitativo più vicino. Coloro che per un qualsiasi motivo rifiutano il servizio gestito dal Comune, perché ritenuto problematico per il trasportato, non possono ricevere contributo economico. Coloro i quali usufruiscono del servizio di trasporto gestito dal Comune, ogni qualvolta per un motivo qualsiasi non dovessero essere in grado di partire per il centro riabilitativo, loro stessi o i familiari sono tenuti ad avvisare entro le ore 7,30 telefonicamente l'autista o l'assistente del pulmino; in caso di periodico mancato avviso, il servizio sarà sospeso per due mesi.

ART. 16

- 1) L. R. 16 del 1986 Aiuto domestico, Assistenza abitativa, Sostegno economico per le famiglie dei soggetti portatori di handicap residenti in questo Comune: Servizi già istituiti e regolamentati con delibera del Commissario Straordinario n. 140 del 3.3.93, regolamento sostituito dal presente art. 16.
- 2) Scopo dei servizi: evitare l'istituzionalizzazione del soggetto malato; vi possono accedere le famiglie naturali e/o affidatarie dei soggetti portatori di handicap gravi fisici, psichici e sensoriali in possesso della certificazione rilasciata ai sensi della L. n. 104/92, privi di assistenza familiare ed inseriti in nuclei che a causa dell'età avanzata dei componenti il nucleo stesso o per altre difficoltà non sono in grado di prestare assistenza soddisfacente.

A) Aiuto domestico

- 1) Entro il limite di 12 ore settimanali consiste nell'aiutare il soggetto ad eseguire gli atti elementari della vita (alzarsi dal letto, pulirsi, vestirsi, preparare e consumare i pasti, deambulare e compiere gli esercizi fisici elementari).
- 2) Il numero limite di assistiti viene stabilito nella relazione programmatica di cui all'art. 4 lettera B.
- 3) Il soggetto inserito in graduatoria, ma che si è classificato oltre il numero stabilito di assistiti nell'anno di riferimento può usufruire degli eventuali interventi previsti nel progetto migliorativo proposti dall'Ente gestore che si aggiudica l'appalto del servizio.
- 4) L'istanza va presentata annualmente, anche da coloro che sono già in assistenza, da uno dei componenti del nucleo di appartenenza dal 15 al 30 Settembre di ogni anno, corredata dall'attestazione ISEE e dalla certificazione rilasciata ai sensi della L. n. 104 del 1992.

5) Delle istanze pervenute, eseguita l'indagine sociale viene stilata una graduatoria con i seguenti criteri:

- Punti da 5 a 10 a scalare di un punto per il disagio socio-familiare riscontrato dalla assistente sociale;
- Punti 0 per soggetto con patologia "grave";
- Punti 5 per soggetto con patologia "medio grave";
- Punti 10 per soggetto con patologia "gravissima";
- Punti 10 se il nucleo ha una I.S.E. da zero ad €5.500,00;
- Punti 5 se il nucleo ha una I.S.E. da 5.501,00 ad €10.330,00;
- Punti 0 se il nucleo ha una I.S.E. superiore ad 10.331,00.

6) La graduatoria approvata con determina dirigenziale entro il 31 Dicembre di ogni anno sarà valida dall'1 Gennaio al 31 Dicembre dell'anno successivo.

7) In caso di emergenze segnalate al Servizio Sociale ed accertate dall'assistente sociale l'intervento verrà erogato tempestivamente, purchè il soggetto sia in possesso della certificazione di cui alla L. n. 104/92, sospendendo l'utente già assistito ritenuto al momento meno bisognoso e sarà limitato al superamento dell'emergenza.

8) La gratuità del servizio è per quei soggetti con I.S.E. pari o inferiore ad €10.330,00 maggiorata del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

9) Il soggetto le cui condizioni di salute sono giudicate "gravissime" dalla commissione preposta al rilascio della certificazione ai sensi della L. 104/92 nella valutazione delle condizioni economiche (I.S.E.) esso costituisce nucleo familiare autonomo.

10) La compartecipazione al costo del servizio è del 20% se l'I.S.E. (Indice Situazione Economica) non supera di una volta e mezza il limite per avere diritto all'accesso gratuito e del 50% se il predetto limite è superiore. La superiore cifra viene aggiornata annualmente secondo i dati ISTAT, salvo nuove disposizioni legislative.

B) Sostegno economico.

Viene erogato in alternativa al servizio di aiuto domestico nella misura massima di 1/3 dell'indennità di accompagnamento erogata dallo Stato.

- 1) L'entità mensile ed il numero dei beneficiari viene stabilito annualmente nella relazione programmatica di cui all'art. 4 lettera B.
- 2) Viene erogata in casi eccezionali o per i quali è dimostrato che tale intervento è più utile.
- 3) Le modalità ed i tempi di presentazione delle domande sono gli stessi dell'erogazione del

servizio di aiuto domestico di cui al presente art.16.

4) I limiti di accesso reddituali sono fissati nell'I.S.E. non superiore ad €10.330,00 maggiorati del

20% per ogni unità familiare oltre la terza ed aggiornata annualmente con i dati ISTAT, salvo nuove disposizioni legislative.

5) I criteri per la compilazione della graduatoria sono gli stessi dell'erogazione di aiuto domestico di cui al presente art. 16.

C) Assistenza abitativa.

1) Essa consiste nella concessione del pagamento del canone di locazione per un importo massimo stabilito annualmente nell'ambito del programma di cui al precedente art. 4, ovvero nell'erogazione di contributi per l'acquisto di ausili tecnici dell'abitazione connessi al tipo di handicap per un importo massimo stabilito annualmente, ed a condizione che tali ausili siano espressamente prescritti dall'èquipe medica dell'Azienda U.S.L. n. 3 con la contestuale dichiarazione che la fornitura degli stessi non è competenza del S.S.N.. Tali benefici sono alternativi al ricovero presso centri residenziali o centri per gravi, istituiti ai sensi della L.R. 16/86.

2) Le modalità, i tempi di presentazione della domanda, l'istruttoria della stessa ed i criteri per la graduatoria sono gli stessi previsti per l'erogazione del sostegno economico di cui al presente art. 16.

ART. 17

INCARICHI CONFERIBILI AD ASSISTENTI SOCIALI

1) L'Amministrazione Comunale fino a quando non avrà provveduto all'assunzione di altri Assistenti Sociali e al fine di disporre di almeno n. 3 assistenti sociali potrà conferire, mediante apposita deliberazione di giunta, altrettanti incarichi ad assistenti sociali debitamente iscritti nel relativo Albo Regionale.

2) Gli incarichi di cui al precedente comma, essendo conferiti a soggetti iscritti all'Albo Regionale degli assistenti sociali, comportano l'instaurazione del rapporto proprio del contratto di prestazione d'opera intellettuale, così come previsto e disciplinato dal vigente Codice Civile, fermo restando che contestualmente al conferimento dell'incarico la Giunta dovrà approvare schema specifico di disciplinare già accettato dal soggetto cui s'intende conferire l'incarico e che sarà formalizzato tra le parti ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione.

3) Costituisce condizione indispensabile per il conferimento dell'incarico la titolarità della partita

I.V.A. da parte del libero professionista interessato nonché l'assenza di cause preclusive ed ostative eventualmente previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

TITOLO V

ART. 18

CONCESSIONE IN USO DI BENI COMUNALI.

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui all'art. 3 costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori. Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune. L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi almeno due mesi prima, alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta da almeno due anni e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto. Seguirà l'istruttoria da parte dei competenti uffici. L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto di convenzione e con deliberazione della Giunta Comunale.

INDICE

Art. 1	Disposizioni generali	Pag.1
Art. 2	Norme e disciplina	Pag.1
Art. 3	Tipi d'intervento	Pag.1

Art. 4	Individuazione dei destinatari. Criteri e durata dei benefici.	Pag.2
Art. 5	Sovvenzioni e contributi	Pag.2
Art. 6	Contributi a società sportive	Pag.3
Art. 7	Contributi per manifestazioni	Pag.4
Art. 8	Enti ed associazioni religiose	Pag.5
Art. 9	Contributi nel settore scolastico	Pag.6
Art.9Bis	Erogazione di contributi per favorire il diritto allo studio e migliorare la qualità della vita scolastica	Pag.7
Art. 10	Enti ed associazioni	Pag.8
Art. 11	Soggetti in condizioni di bisogno	Pag.9
Art. 12	Servizio di assistenza economica integrativa per nuclei con minori. Disabili. Anziani a rischio di istituzionalizzazione o dimessi da strutture residenziali	Pag.15
Art. 13	Riferimenti nell'albo dei beneficiari di provvidenze economiche di tipo assistenziale	Pag.
Art. 14	Azione di rivalsa - documenti per l'individuazione dei soggetti obbligati per legge agli alimenti - disciplina accertamenti e rimborso contributi indebitamente riscossi	Pag. 17
Art. 15	Interventi sociali per anziani, minori ed handicappati gravi l.r.16/186. Procedimento per l'ammissione ai servizi e criteri di inserimento	Pag.18
Art. 16	Aiuto domestico, Assistenza abitativa, Sostegno economico per le famiglie dei soggetti portatori di handicap residenti in questo Comune	Pag.25
Art. 17	Incarichi conferibili ad assistenti sociali	Pag. 27
Art. 18	Concessione in uso di beni comunali	Pag.28

